



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1673/2018 RG promossa da

da

ORIGINAL SERGIO SALMASO S.R.L.

rappresentata e difesa, per mandato allegato e depositato telematicamente unitamente al ricorso in opposizione, dagli avv.ti Maurizio Olivetti (C.F. LVTMRZ41B21L736M - maurizio.olivetti@venezia.pecavvocati.it), Mario Scopinich (C.F. SCPMRA64D25L736U - mario.scopinich@venezia.pecavvocati.it) e Alberto Checchetto (C.F. CHCLRT73D08L736R - alberto.checchetto@venezia.pecavvocati.it) del Foro di Venezia, presso lo studio dei quali in Venezia-Mestre, Via Cappuccina n. 40 elegge domicilio -fax 041.5041117

- opponente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso l'ufficio legale della sede provinciale in Venezia, Dorsoduro, 3500

- opposto -

in punto: opposizione a DI - responsabilità solidale ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003;

trattenuta in decisione all' esito di udienza cartolare ex art 221 comma 4 legge 77/20 per emergenza Covid 10

FATTO

Con ricorso depositato telematicamente in data 20.7.2018 presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia la Società in epigrafe indicata ha opposto il decreto ingiuntivo n. 562/2018 dell' 1.6.2018, notificato a mani in data 11.06.2018, di pagamento all' Inps di € 13.082,00, oltre a interessi e spese, a titolo di responsabilità solidale ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 in relazione a contributi dovuti quale obbligato principale dalla ditta Zhang Guanchui, tomaificio con sede in Pianiga (Ve), per prestazioni di lavoro rese nel 2013 in esecuzione di contratto di appalto.

La Original Sergio Salmaso s.r.l. svolge attività calzaturiera in Fossò (Ve) e ha affidato in appalto dapprima con contratto 1.1.2012 per un anno al Tomaificio Hualong di Zhang Guanchui l' esecuzione di opere di orlatura per calzature da donna e poi nel 2013 alcune



forniture alla ditta individuale Zhang Guanchui con ultima fatturazione emessa nel settembre 2013.

Il recupero di cui al DI opposto deriva da verbale unico di accertamento e notificazione n. 000483633/DDL del 7.05.2015 redatto a seguito di ispezione nei locali della ditta individuale Zhang Guanchui in data 19.11.2014.

L' omessa contribuzione è chiesta nei confronti dell' odierna opponente quale committente obbligata in solido ex art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/03 in relazione al periodo di esecuzione delle commesse nel 2013.

Il DI è opposto per :

- inidoneità del titolo (decreto ingiuntivo) per la riscossione dei crediti contributivi derivanti da accertamento ispettivo potendo l' Inps procedere unicamente mediante avviso di addebito ex art. 30 del d. l. n. 78/2010, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione;
- maturata decadenza dall'azione da parte dell' Inps per superamento del termine biennale di decadenza ex art. 29 d.lgs. 276/2003;
- mancanza dei requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. ;
- nel merito determinazione delle somme richieste in base ad inammissibili criteri presuntivi tali da non consentire alcun valido contraddittorio, estraneità della società a quanto contestato al debitore principale, impossibilità per la società stessa di verificare in concreto le violazioni contestate, mancanza di prova circa la riconducibilità delle contestate omissioni contributive a lavoratori utilizzati nelle commesse Original Sergio Salmaso s.r.l.;
- necessità di preventiva escussione del debitore principale.

E' chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"In via preliminare, si eccepisce l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziale da parte dell'Inps ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/03 ed, in ogni caso, la nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 562/2018 dell'1.06.2018. Nel merito, previo accertamento dell'insussistenza del diritto a percepire le somme richieste dall'ingiungente, dichiararsi nullo e/o inefficace e, comunque, revocarsi, per i motivi esposti, il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa".*

L' Inps si è costituito contestando l' opposizione.

La causa è stata istruita documentalmente e con testi.

Intervenuta nel frattempo la normativa speciale per emergenza Covid 19, l' odierna udienza di discussione è stata svolta in modalità cd cartolare con scambio di note scritte ex art 221 comma 4 legge 77/20.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' opposizione, avente ad oggetto pretesa a titolo di responsabilità solidale del committente ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003, va rigettata.

Vanno innanzitutto disattese le eccezioni svolte dalla Original Sergio Salmaso srl in via preliminare e formale, per i seguenti motivi:



- 1) Non utilizzabilità del DI per la riscossione dei crediti contributivi derivanti da accertamento ispettivo dovendo l'Inps procedere mediante avviso di addebito ex art. 30 del d. l. n. 78/2010, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione. L'eccezione è infondata in quanto il recupero mediante avviso di addebito costituisce modalità di riscossione coattiva dei contributi privilegiata e più celere, ma non anche l'unico strumento a disposizione dell'Inps, che può avvalersi anche del DI, con riconosciuta pacifica operatività del principio, positivamente fissato nell'art. 635 cod.proc.civ., secondo cui per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma secondo cod. proc. civ., anche le attestazioni del direttore della sede provinciale dell'ente creditore, che possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria, posto che la sentenza impugnata ha ritenuto che le difese della società non fossero riuscite a scalfire il complesso delle specifiche allegazioni contenute negli attestati elaborati dall'Inps.
- 2) Maturata decadenza dall'azione per superamento del termine biennale ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003.
L'eccezione va disattesa alla luce dell'orientamento della Cassazione a far data da Cass 4 luglio 2019, n. 18004, secondo cui il termine di decadenza in questione non si applica all'Inps.
Trattandosi di orientamento della SC ad oggi consolidato, lo scrivente giudicante ritiene di adeguarvisi, così superando il proprio diverso convincimento espresso nelle prime pronunce in materia, riguardanti casi di subfornitura all'esito di Corte Cost n. 254 del 2017.
- 3) Mancanza dei requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.
Si tratta di questione irrilevante in quanto, come è noto, con l'opposizione si radica un ordinario giudizio di cognizione in cui la pretesa azionata in sede monitoria va vagliata nel merito a prescindere dall'eventuale carenza dei requisiti per l'emissione del DI ex art 633 cpc.
- 4) Necessità di preventiva escussione del debitore principale.
Il beneficio non osta alla verifica della pretesa in sede di cognizione, attenendo alla fase esecutiva.

Quanto al merito, l'opponente si duole dell'avvenuta determinazione delle somme richieste in base ad inammissibili criteri presuntivi tali da non consentire alcun valido contraddittorio, inoltre dell'impossibilità di verificare in concreto le violazioni contestate attesa la propria estraneità rispetto a quanto contestato al debitore principale, ed infine della mancanza di prova in ordine alla riconducibilità delle contestate omissioni contributive a lavoratori e/o lavoratrici che abbiano operato nelle commesse della società Original Sergio Salmaso s.r.l..

Anche tali doglianze sono infondate, inidonee a paralizzare la pretesa dell'Inps.

In fatto è pacifico, riconosciuto nello stesso atto di opposizione a DI, che la Original Sergio Salmaso srl, che svolge attività calzaturiera in Fossò (Ve), ha affidato in appalto dapprima con contratto 1.1.2012 per un anno al Tomaificio Hualong di Zhang Guanchui l'esecuzione di opere di orlatura per calzature da donna e poi nel 2013 alcune forniture alla ditta individuale Zhang Guanchui con ultima fatturazione emessa nel settembre 2013.



La fondatezza dell' addebito per omissioni contributive a carico della ditta Zhang Guanchui, obbligato principale, emerge, d' altro canto, direttamente dal verbale unico di accertamento e notificazione alla base del DI opposto, ovvero verbale n. 000483633/DDL del 7.05.2015 redatto a seguito di ispezione nei locali della ditta individuale Zhang Guanchui in data 19.11.2014 (doc. 2 opponente).

Si tratta, infatti, di contributi evasi fino alla data di cessazione dell' attività, individuata nel 31.1.2014, per omessa presentazione all' Inps delle denunce UniEmens DM 10/M per i mesi di aprile, maggio, giugno e novembre 2013 a fronte di emissione del LUL per i lavoratori in forze, costituiti da 12 unità in aprile, 15 maggio e giugno e 11 in novembre.

E' parimenti certo - risultante dal medesimo verbale ispettivo e confermato dall' Inps fin dalla memoria difensiva - che la quota di contributi dovuti dal debitore principale Zhang Guanchui addebitata con il DI opposto alla Original Sergio Salmaso quale obbligata solidale è stata determinata, data l'impossibilità di accertare l'effettiva forza lavoro e il tempo dedicato ad ogni singolo appalto, tenuto conto del fatturato mese per mese, ovvero in proporzione al fatturato realizzato per lavorazioni commissionate dalla medesima Original Sergio Salmaso.

Il procedimento e i presupposti della determinazione così effettuata sono stati compiutamente illustrati in causa dall' Ispettore Inps Gianni Crivellaro, che, sentito come teste, ha dichiarato: *"Ho eseguito l' ispezione oggetto di causa ; a novembre 2014 vi è stato accesso congiunto ITL, Inps e GdF per lavoro nero e irregolarità contributiva in genere. Io ho ispezionato il laboratorio tomaificio. Ci siamo recati nel tardo pomeriggio verso h 17,40/18 circa sapendo che iniziativa il turno; abbiamo trovato presenti 3 operai cinesi intenti al lavoro, assente il titolare; non abbiamo raccolto dichiarazioni per problemi di lingua italiana che gli operai non parlavano, né capivano. Gli operai erano contemporaneamente in forze all' azienda originaria datrice di lavoro, ovvero quella oggetto di causa, e a nuova azienda subentrante. Ho formulato gli addebiti contributivi tenendo conto del periodo riferibile alla ditta originaria, che qui interessa. In base alla documentazione contributiva e contabile poi via via raccolta ho determinato che il lavoratori avevano cessato con la ditta originaria il 31.1.2014. Lo studio di Consulenza Regio Elaborazioni ha inviato a febbraio 2015 le comunicazioni di cessazione riferite a gennaio 2015, ma in realtà dalla documentazione Inps e contabile la ditta risultava non piu' operante già da febbraio 2014, per cui ho riferito l' addebito al periodo anni 2013/2014. I committenti erano vari, tra i quali, nei mesi oggetto di causa, la Original Salmaso per un entità pari, in base alle fatture, da 1/3 a 1/2 delle commesse complessive . Ho cercato di acquisire presso tutti i committenti documentazione (fatture, contratti, relazione su modi, tempi e costo unitario del lavoro, bolle di consegna, ecc) attestante l' entità della quota parte di omessa contribuzione addebitabile a ciascuna. Quanto alla odierna opponente, Daniele Salmaso ci ha riferito per iscritto di avere concordato un certo tot al minuto di lavoro che dava un importo orario di 15 euro (= dichiarazione doc. 4 Inps che mi si rammostra). Abbiamo ricostruito il monte ore dedicato alle sue commesse dividendo l' ammontare delle fatture mensili per tale importo, e così ricostruito il monte ore complessivo riguardante le sue commesse, e quindi poi, all' esito di confronto con le ore delle denunce mensili, enucleato per differenza l' addebito e relativa quantificazione, quest' ultima come da tabelle contenute nel verbale ispettivo cui rinvio. Abbiamo proceduto in questo modo per tutti i committenti tenuto conto dell' importo orario pattuito da ciascuno, come dagli stessi indicatoci, importi tra loro diversi".*

La quantificazione per euro 13.082,00 di cui al DI opposto deriva dunque dall' applicazione di metodo presuntivo (calcolo proporzionale in base al fatturato) fondato su indizi precisi e concordanti, come già da sentenza n. 517/2018 della Corte d' Appello di Venezia passata in giudicato in un caso analogo, che ha appunto avallato l'imputazione dell'obbligo solidale in



proporzione all'incidenza del valore delle lavorazioni eseguite per il committente sul fatturato complessivo dell'appaltatore o fornitore, esattamente come effettuato dall' Inps anche nel caso in esame.

Nell'impossibilità di ripartire le ore di lavoro dei singoli lavoratori in relazione alle diverse prestazioni rese a favore dei committenti, è stata ritenuta affidabile la ripartizione in proporzione al fatturato in un settore in cui, come anche in quello oggetto di causa, il costo di produzione è esclusivamente riferito alla manodopera e le lavorazioni effettuate a favore dei vari committenti sono omogenee.

Quanto alla odierna opponente oltretutto la determinazione è stata effettuata:

- sulla base di precisi dati contabili riferiti dal titolare Daniele Salmaso che agli Ispettori ha dichiarato di avere concordato il corrispettivo dell' appalto in base al costo della manodopera per un minuto di lavoro per un importo orario di 15 euro (v. dichiarazione doc. 4 Inps);
- ricostruendo il monte ore dedicato alle commesse dell' opponente stessa dividendo l' ammontare delle fatture mensili per tale importo;
- procedendo poi, all' esito di confronto con le ore delle denunce mensili, all' enucleazione per differenza l' addebito e relativa quantificazione come da tabelle contenute nel verbale ispettivo.

Si tratta dunque di quantificazione affidabile.

E d' altro canto la Corte d' Appello di Venezia nella succitata sentenza n. 517/18, afferma che *«Considerato che nei confronti di M. O. G. sono state riscontrate omissioni contributive riferite al periodo in cui era in corso il rapporto di appalto tra D. e M. O. G., ne consegue che sulla prima gravava, astrattamente, la responsabilità solidale di cui all'art. 29, co. 2, D.Lgs. citato. In concreto, già in sede ispettiva si è tenuto conto che M.O.G. nel periodo in questione operava anche per altri committenti, ed anche il giudice di prime cure ha ritenuto che la responsabilità solidale di D. potesse essere affermata solo in relazione a crediti contributivi dell'INPS riferiti a prestazioni rese dal lavoratore in esecuzione dello specifico appalto intercorso con D. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, si conviene con l'appellante che spettava all'INPS dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'addebito contributivo, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa azionata nei confronti della committente D. Anche in questa prospettiva, peraltro, la pretesa dell'INPS si rivela in gran parte fondata, come meglio esposto nell'ambito dell'esame del terzo motivo di appello, dovendosi ritenere raggiunta, seppure tramite presunzioni, la prova dell'addebitabilità a D., in via solidale, di determinati crediti contributivi, e precisamente di quella quota parte di crediti contributivi accertati nei confronti di M.O.G. che è proporzionale al fatturato ricavato da M.O.G. nel rapporto con D. rispetto al suo fatturato totale, escluso il fatturato derivante da specifiche lavorazioni (cd. Commercializzato, Prototipia e Modellistica). La presunzione favorevole all'INPS si fonda su elementi indiziari precisi e concordanti: M.O.G., secondo quanto risulta dalla visura camerale, si occupava solamente di taglio e confezionamento, e l'attività svolta dall'appaltatrice era riferita alla produzione di capi di abbigliamento in serie; si tratta di circostanze che non sono state contestate dall'appellante. In effetti tali elementi di fatto, in uno con quanto ricavabile dal verbale di accertamento (doc.1 INPS – fasc. I grado) circa l'omissione contributiva totale da parte della M.O.G. in relazione a 46 dipendenti, fondano la presunzione di un utilizzo del personale M.O.G. nei vari appalti, implicante per ogni appalto analoghe tempistiche ed impiego di professionalità equivalenti, quantomeno con riferimento all'attività generica di taglio e cucito».*

La stessa Cassazione con la recente pronuncia del 20/08/2020 n.17483 ha avallato il metodo in questione in una fattispecie in parte analoga di richiesta a titolo di responsabilità solidale di premi assicurativi INAIL, statuendo che *“Correttamente la Corte di merito ha ritenuto*



irrilevante la identificazione dei lavoratori che di volta in volta erano stati comandati a lavorare presso le varie imprese e, in particolare, presso l'odierna ricorrente, rivestendo, invece, importanza l'entità del "monte salari", che costituisce la base di calcolo del premio assicurativo (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 9 e 41) e la natura del rischio, rapportata alla tipologia delle lavorazioni svolte ai fini del corretto inquadramento tariffario (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 12 e 40). Le componenti che rilevano, quindi, ai fini della determinazione del premio assicurativo sono costituite dal rischio assicurato (proporzionale all'attività svolta) determinato in base allo specifico tasso, e dalla quantità di lavoro (desunta dal monte ore salari), restando escluso quindi il requisito della indicazione delle esatte generalità dei lavoratori impiegati. Infine, anche il terzo motivo non è meritevole di pregio. In ipotesi di calcolo del premio evaso, a seguito di accertamento ispettivo, la Corte di merito ha fatto proprio il computo operato dai verbalizzanti in via deduttiva. In particolare, i giudici del merito hanno condiviso la ricostruzione in virtù della quale il monte ore retributivo è stato ricavato dall'ammontare del corrispettivo, al netto di IVA, riportato in fattura, diviso per la tariffa oraria applicata ai clienti, risultanti dai tariffari reperiti presso la sede del Gruppo Consortile e messo in relazione ad un orario di quaranta ore settimanali. E' stato, poi, evidenziato, da un lato, che la contestazione sui dati contabili era stata meramente di stile e, dall'altro, che in ordine all'eventuale scomputo degli importi corrisposti dalle cooperative consorziate, dell'ammontare e del versamento di questi, non era stata alcuna prova. Si tratta, come è agevole rilevare, di un accertamento di natura presuntiva, svolto dalla Corte di appello, congruamente motivato sia sotto l'aspetto processuale che sotto quello sostanziale. Al riguardo, va precisato che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento in fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 101 del 2015)".

Ne deriva dunque, in applicazione di tali approdi giurisprudenziali, la non necessità per l'INPS di identificare puntualmente il lavoratore addetto alla prestazione in appalto/fornitura essendo ai fini dell'imputazione sufficiente la prova circa quantità e qualità dell'apporto lavorativo complessivo, adeguatamente dimostrato dall'entità della fatturazione delle prestazioni lavorative in considerazione dell'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore che le ha redatte, in virtù degli artt. 2709 e 2710 c.c. tenuto conto che si tratta di settori in cui per la natura delle prestazioni il costo di produzione è esclusivamente riferito alla manodopera.

Il DI opposto va, dunque, per le esposte ragioni, confermato.

Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.

pqm

definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) conferma il DI opposto, che dichiara esecutivo ex art 653 comma 1 cpc;
- 2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 3.500,00.

Così deciso in Venezia, 25.3.2021

Il Giudice

